



## TRIBUNALE DI ENNA



Sezione civile



Il Giudice dell'esecuzione,

nella procedura esecutiva sopra indicata,

vista la relazione depositata dal delegato, ove si comunica l'esito infruttuoso della vendita e si avanza istanza per l'integrazione del fondo spese necessario alla prosecuzione delle operazioni;

rilevato che il delegato non ha depositato in seno al fascicolo quanto previsto al capitolo 32 della delega, così non potendosi verificare quanti tentativi di vendita siano stati esperiti dalla data della




delega, né le operazioni concretamente svolte;




rilevato peraltro che il professionista ha comunicato di non aver mai aperto un libretto o un conto

intestato alla procedura, di modo che sembra doversi desumere che il creditore procedente non abbia mai versato le somme previste a titolo di fondo spese che il delegato, in violazione della delega, le abbia di fatto anticipate;



ritenuto che occorre chiarire la circostanza in questione;

ritenuto che occorre che il professionista relazioni sull'attività svolta, depositando in seno al fascicolo telematico gli avvisi di vendita pubblicati;



ritenuto che, in ogni caso, occorre che il creditore procedente versi quanto necessario per la prosecuzione delle operazioni di vendita;





invita il delegato a relazionare nel termine di 15 giorni in ordine a quanto sopra e a depositare la



documentazione relativa alle attività svolte, nonché a completare il ciclo di vendite delegate nel

termine assegnato con l'ordinanza di delega;

ordina al creditore procedente di versare la somma di euro 1.500,00 a titolo di fondo spese sul

conto intestato alla procedura esecutiva entro trenta giorni dalla richiesta del delegato.



Si comunichi.

Enna, 19/07/2024



Il G.E.

Davide Palazzo



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni  
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

